

Roma, 11 settembre 2024



00199 ROMA
Via San Crescenziano, 25
Tel. 06/865081
C.F. 97194030587
www.uilfpl.it
e-mail: info@uilfpl.it

SEGRETERIA GENERALE

Bozza revisione profilo dell'OSS

ANALISI dello schema relativo alla revisione del profilo dell'Operatore Socio Sanitario, trasmesso in data 8.08.2024 Dal Ministero dell'Economia e Finanze, al Presidente della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome e agli Assessori competenti delle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia.

Art. 2: si inserisce il caregiver quale destinatario delle attività esercitate dagli OSS (non presente nell'attuale profilo). Nel comma 2 viene tolto ogni riferimento all'attività di supporto organizzativo e gestionale, che ritroviamo invece nel profilo della nuova figura dell'Assistente Infermiere.

Art.3 : aggiunge la definizione del fabbisogno professionale quale indicatore condiviso tra Regioni e Direzioni competenti in materia di formazione. Nel *comma 5* si realizza un passaggio molto importante e richiesto anche dalla nostra organizzazione, ossia l'Istituzione di un Registro regionale degli attestati rilasciati.

Art. 4: vengono implementati i contesti in cui opera l'OSS con l'inserimento delle strutture psichiatriche,ambulatoriali e a domicilio. Si tratta di un semplice adeguamento di quanto già previsto. Tra i vari contesti la nostra O.S. aveva avanzato anche quello del turismo e del turismo sociale, poco sondato ma sempre piu' in espansione.

Art. 5: le relazioni con altre figure professionali vengono ricondotte all'alveo dei professionisti sanitari e degli assistenti sociali che prima non erano stati individuati.

Art. 7: le Regioni Autonome che utilizzano la comunicazione bilingue richiedono la conoscenza e l'utilizzo della doppia lingua nei corsi di formazione e quale requisito.

Art.10: si conferma come nel testo precedente la riduzione delle ore del corso di formazione (da 1200 a 1000) e della finestra temporale per l'espletamento del corso (da 12/18 mesi a 9/12).

Art. 14: si amplia agli OSS con comprovata esperienza lavorativa e pregressa esperienza nei corsi di qualifica, la possibilità di insegnamento di contenuti tecnico pratici. Viene inoltre tolto ogni riferimento al limite del 30 per cento delle ore in formula e- learning.

Art.16: è ora possibile effettuare tirocinio fino ad un massimo del 30 per cento delle ore previste, nella strutture ove eventualmente si è già in servizio.

Art.17: la commissione d'esame viene implementata di un rappresentante nominato nominato dall'Assessore regionale competente, si rimanda alla legislazione regionale eventuali altre nomine . Si ipotizzava anche la nomina di un rappresentante delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Art.18: tratta di elemento di novità che introduce l'aggiornamento obbligatorio pari a un'ora per ogni mese lavorato nell'anno di riferimento (prima previsto in 15 ore annue).

Art.20 : dichiara equipollente la qualifica ottenuta sulla base dell'attuale normativa.

L'Atlante di riferimento viene ampliato con l'indicatore ADA 19.02.14 : servizi assistenziali a supporto di soggetti in condizioni disagiate.

Competenze, abilità minime e conoscenze rimangono pressoché inalterate dalla precedente bozza che conferma gli interventi di preparazione e assunzione del farmaco con supervisione e indicazione dell'infermiere e del medico.

Questo passaggio lo riteniamo assolutamente improprio e temuto per le possibili ricadute in termini di corretto esercizio delle responsabilità e dei ruoli.

**Analisi bozza dello schema d'accordo ,ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente l'istituzione del profilo di Assistente Infermiere.
(In discussione al Ministero dell'Economia e Finanze con il Presidente della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome)**

Nel prologo del testo si inserisce l'intervento del Consiglio Superiore della Sanità che richiede l'attenzione di Regioni ed Enti formativi nell'assicurare l'acquisizione delle competenze e nell'evitare la

sovrapposizione di competenze ed interventi tra questa figura e quella dell'infermiere.

Nulla di più di quanto già evidenziato in maniera critica dalla nostra organizzazione .

Si conferma nel testo la traslazione della competenza relativa al supporto gestionale, organizzativo e formativo dagli OSS a questa nuova figura.

Nell'analisi si osserva che questa nuova figura " l'assistente infermiere " non è più "di supporto all'attività infermieristica", ma *collabora* con la professione infermieristica, pur restando una figura di interesse sanitario.

In questo rileviamo dubbi sulla legittimità in quanto le attività inserite negli allegati successivi sono in realtà ad oggi competenze infermieristiche.

Art.1: al comma si realizza quanto da noi fortemente criticato : le attività previste per gli OSS si sommano alle nuove dell'Assistente.

La questione creerà nelle strutture socio sanitarie ed educative un nuovo

fronte organizzativo difficile da gestire e ulteriori carichi di lavoro del poco personale già in forze.

La responsabilità rimane limitata alla corretta esecuzione delle attività (però svolte in collaborazione, non

a supporto). La terminologia apre a scenari di conflittualità e dubbi di legittimità.

Al comma 4 si istituisce anche per l'Assistente il registro regionale degli attestati rilasciati, ma manca ancora il registro regionale degli OSS come richiesto più volte dalla nostra organizzazione.

All'art. 3 si inseriscono nuovi contesti operativi.

All'art.4 la nuova definizione delle relazioni con le altre professioni che cambia rispetto al testo precedente.

All'art.6 viene inserita una delle proposte della UIL fpl di derogare al possesso del diploma di maturità sostituendolo con una anzianità di almeno cinque anni degli ultimi otto, a cui si aggiunge una specifica formazione in abilità linguistiche e logico matematiche di base.

Il livello di conoscenza ed uso della lingua italiana certificato è B2, come da noi proposto.

All'art.10 si aggiunge il modulo didattico relativo alla preparazione e somministrazione del farmaco, in

precedenza legato alla sola somministrazione.

Il Tirocinio prevede tre esperienze formative con la possibilità di svolgere un massimo del 30 per cento

delle ore nelle strutture in cui viene prestato servizio.

L'art. 16 prevede l'attestazione della formazione nella sicurezza sul lavoro.

L'art.1 7 ripropone la formazione post diploma in linea con quanto riportato per il profilo dell'OSS.

L'art.20 tratta di un aspetto importante: gli attestati di OSS con formazione complementare rilasciati dalle Regioni sono equipollenti all'attestato di Assistente infermiere e si demanda alle regioni l'aggiornamento di tali operatori entro tre anni.

Altro punto importante definito **dall'art.21** è l'individuazione di percorsi futuri per la formazione di Assistenti infermieri non direttamente collegati al percorso di OSS.

Questa possibilità a nostro avviso apre a scenari futuri che ripropongono il tema della differenziazione della formazione poiché essi sono, nuovamente, demandati alle Regioni.

Analisi degli allegati.

Nell'**allegato 1** si ripropone la nuova definizione della figura e si introduce una possibile partecipazione dell'Assistente Infermiere nelle U.V.M.D.

Tra le competenze ritroviamo la preparazione e somministrazione dei farmaci che sembra essere in autonomia per i farmaci assunti per via naturale e su valutazione e supervisione dell'infermiere se avviene per via intramuscolare o sottocutanea.

La collaborazione con l'infermiere trova spazio anche nelle conoscenze essenziali.

Come ribadito più volte dalla UIL FPL questa proposta rischia di abbassare sensibilmente la qualità dell'assistenza sanitaria, provocando inutili sovrapposizioni di competenze e responsabilità tra OSS e infermieri .

Sarebbe opportuno adottare misure adeguate per rendere queste fondamentali professioni più attrattive con i giusti inquadramenti contrattuali , stipendi adeguati e con una reale valorizzazione delle competenze.

La coordinatrice Nazionale degli OSS

Barbara Facco

La Segretaria Nazionale Sanità

Fulvia Murru